

INDICE

ATTI DELL'PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

18. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico della Osnovna škola Fažana (Scuola elementare Fasana)	2
19. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico della Osnovna škola Vladimira Nazora-Krnica (Scuola elementare „Vladimir Nazor“, Carnizza).....	2
20. PROGRAMMA DELLE MISURE per garantire le risorse umane necessarie negli istituti sanitari di cui la Regione istriana è la fondatrice	2
21. DELIBERA con cui si propone il membro del Comitato di vigilanza Brijuni rivijera s.r.l.	8
22. DELIBERA sull'approvazione del Piano delle uscite per il materiale, i pezzi di ricambio e i servizi di manutenzione corrente, nonché l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata e ulteriori investimenti nei beni non finanziari delle scuole elementari e medie superiori e delle case dell'alunno della Regione Istriana per l'anno 2018	8
23. PROVVEDIMENTO di destituzione dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'ente pubblico "Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana"	11
24. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'ente pubblico "Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana"	11
25. DELIBERA sulla proposta di nomina del membro del Comitato di vigilanza della società commerciale „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga“ d.o.o. Buzet (Pinguente) Sv. Ivan 8.	11
26. REGOLAMENTO sulla tutela del singolo riguardo al trattamento dei suoi dati personali.....	12
27. REGOLAMENTO sull'uso del sistema di videosorveglianza.....	17
28. REGOLAMENTO sull'uso del sistema GPS.....	19
29. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“	20
30. PROVVEDIMENTO di nomina della direttrice provvisoria dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Cordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“.....	20
31. DELIBERA sulla proposta di revoca e nomina del membro del Comitato di vigilanza della società commerciale Regionalna veletržnica Rijeka- Matulji d.d. (Mercato regionale all'ingrosso Fiume-Mattuglie S.p.A.).....	21
32. DELIBERA di destituzione del funzionario per la tutela dei dati personali	21
33. PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione istriana per il 2018	21

ATTI DELL'PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

18

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori ("Gazzetta ufficiale" n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 e 7/17) e degli artt. 65, punti 10 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 1/18 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana in data 27 aprile 2018 emana il

PROVVEDIMENTO

di nomina dei membri del Comitato scolastico della Osnovna škola Fažana (Scuola elementare Fasana)

1. Vengono nominati membri del Comitato scolastico della Osnovna škola Divšići (Scuola elementare Divšići) dalle file del fondatore:
 - Dragana Belas
 - Aleksej Mišan
 - Nataša Kresović
2. I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3. Il presente Provvedimento sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 013-02/18-01/10
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
Pola, 27 aprile 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

19

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, sottocomma 3 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 e 7/17) e degli articoli 65 punto 10 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana in data 27 aprile 2018 emana il

PROVVEDIMENTO

di nomina dei membri del Comitato scolastico della Osnovna škola Vladimira Nazora-Krnica (Scuola elementare „Vladimir Nazor“, Carnizza)

1. Vengono nominati membri del Comitato scolastico della Osnovna škola Vladimira Nazora-Krnica (Scuola elementare Vladimir Nazor, Carnizza) dalle file del fondatore:
 - Ester Peruško
 - Luka Škabić

- Aleksandra Peruško

2. I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3. Il presente Provvedimento sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 013-02/18-01/11
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
Pola, 27 aprile 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

20

Ai sensi dell'art. 9 della Legge sulla protezione sanitaria ("Gazzetta ufficiale" nn. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17) e dell'articolo 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18) e del Piano della salute e del benessere sociale della Regione Istriana dal 2017 al 2020 ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 26/16) e del Piano operativo delle attività del Piano per la protezione sanitaria per il 2018 ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 20/17) il Presidente della Regione Istriana ha emanato il giorno 27 aprile 2018 il

PROGRAMMA DELLE MISURE per garantire le risorse umane necessarie negli istituti sanitari di cui la Regione istriana è la fondatrice

I DISPOSIZIONI BASILARI

Articolo 1

Con il presente Programma delle misure per garantire le risorse umane necessarie negli istituti sanitari di cui la Regione Istriana è la fondatrice (in seguito: Programma), si attua l'obbligo stabilito dal Piano per la salute e il benessere sociale della Regione Istriana 2017-2020 e dal Piano operativo delle attività del Piano per la protezione sanitaria per il 2018 nel quale alla voce "Attività 3: "Elementi di sviluppo dell'attività sanitaria a tutti i livelli di protezione sanitaria" menzionato il "compito 3.11: Elaborazione della proposta di misure per mantenere e/o attrarre operatori sanitari nel sistema sanitario della Regione Istriana".

Con il presente Programma si determinano lo scopo, gli obiettivi, i responsabili, i co-responsabili, i fruitori e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle misure per garantire le risorse umane necessarie negli enti sanitari il cui fondatore è la Regione Istriana.

L'attuazione del Programma si svolge conformemente alla Strategia regionale di sviluppo della Regione Istriana fino al 2020 e la Strategia di sviluppo delle risorse umane della Regione Istriana.

Articolo 2

Lo scopo di questo Programma è di garantire le condizioni per una protezione sanitaria continua e per il

miglioramento della protezione sanitaria onnicomprensiva dei cittadini della Regione Istriana.

Articolo 3

Gli obiettivi di questo programma sono:

- garantire il numero necessario di medici;
- garantire il numero necessario di infermiere/infermieri;
- garantire il numero necessario dell'altro personale sanitario;
- aumentare le risorse per dare istruzione ai quadri sanitari nella Regione Istriana,
- introdurre meccanismi per una pianificazione a lungo termine e miglioramento delle risorse umane negli enti sanitari;
- garantire ulteriori mezzi finanziari per l'attuazione delle misure.

II FRUITORI DEL PROGRAMMA

Articolo 4

Possono fruire del programma:

- medici, infermiere/infermieri e altri operatori sanitari che lavorano negli istituti sanitari, se una delibera dei consigli d'amministrazione degli istituti ne proclama la professione come deficitaria in un determinato periodo,
- medici, infermiere/infermieri e altri operatori sanitari neo collocati al lavoro che lavorano negli istituti sanitari, se una delibera dei consigli d'amministrazione degli istituti ne proclama la professione come deficitaria in un determinato periodo,
- alunni e studenti che frequentano gli studi per i mestieri deficitari nella sanità,
- dipendenti negli istituti sanitari,

- istituti sanitari,
- altri fruitori in base a quanto indicato nelle singole misure.

III RESPONSABILI E CORRESPONSABILI DEL PROGRAMMA

Articolo 5

I responsabili per l'attuazione di questo Programma sono: Regione Istriana, unità d'autogoverno locale sul territorio della Regione Istriana e istituti sanitari fondati dalla Regione Istriana.

Oltre a quelli menzionati, possono partecipare all'attuazione delle singole misure le persone giuridiche stabilite quali responsabili e corresponsabili per l'attuazione di singole misure.

IV CAMPI DEL PROGRAMMA

Articolo 6

Il presente Programma comprende i seguenti campi:

1. aiuto nella soluzione della questione abitativa - 3 misure,
2. modifica delle norme giuridiche - 2 misure,
3. miglioramento delle condizioni di lavoro - 5 misure,
4. una migliore accessibilità degli studi e del perfezionamento professionale - 3 misure,

V MISURE

Articolo 7

Campo 1: assistenza nella soluzione della questione abitativa

misura 1.1. soluzione provvisoria della questione abitativa a condizioni agevolate	
descrizione della misura	- assegnazione di un alloggio in uso o affitto a tempo determinato (3-5 anni o stagionale) - finanziamento o cofinanziamento delle spese d'affitto
Responsabili	Unità d'autogoverno locale
Corresponsabili	Regione Istriana; istituti sanitari
Fruitori	medici, infermiere/infermieri e altri operatori sanitari neo collocati al lavoro che lavorano negli istituti sanitari, se una delibera dei consigli d'amministrazione degli istituti ne proclama la professione come deficitaria in un determinato periodo,
fonti di finanziamento	bilanci delle unità d'autogoverno locale della Regione Istriana o mezzi degli istituti sanitari

misura 1.2. miglioramento delle condizioni di assegnazione dei mutui per la casa	
descrizione della misura	- garantire migliori condizioni per l'ottenimento di mutui per la casa rispetto a quelli sul mercato
Responsabili	Assessorato economia della Regione Istriana
Corresponsabili	banche commerciali Ordine dei medici della Croazia

Fruitori	tutti i dipendenti nell'attività della sanità negli istituti di competenza della Regione Istriana
fonti di finanziamento	mezzi delle banche d'affari

misura 1.3. elaborazione e applicazione di strumenti per disporre del terreno edificabile in base a condizioni speciali	
descrizione della misura	- sottintende tutti i tipi di uso: vendita, affitto, diritto a edificare...e la creazione dei presupposti per mettere in terreno cittadino/comunale in funzione per le esigenze legate alla realizzazione di edifici residenziali
Responsabili	Unità d'autogoverno locale
Corresponsabili	
Fruitori	medici, infermiere/infermieri e altri operatori sanitari che lavorano negli istituti sanitari, se una delibera dei consigli d'amministrazione degli istituti ne proclama la professione come deficitaria in un determinato periodo,
fonti di finanziamento	Bilanci delle unità d'autogoverno locale

Campo 2: modifica delle norme giuridiche

misura 2.1 avvio delle iniziative per la modifica delle norme che regolano lo status degli operatori sanitari e organizzazione della protezione sanitaria	
descrizione della misura	<ul style="list-style-type: none"> - elaborazione della proposta di modifica delle norme e/o espressione in merito alle proposte che gli altri proponenti competenti inviano e che riguardano lo status, gli incentivi e altri diritti degli operatori sanitari - porre richieste per ristrutturare il sistema, per il decentramento organizzativo e finanziario nonché fiscale e dirigenziale all'autogoverno regionale (territoriale) - impegno per consentire la mobilità degli operatori sanitari fra gli istituti sanitari e gli altri prestatori di servizi sanitari di categoria uguale o di diverse categorie al fine di razionalizzare il sistema, realizzazione dei principi di integrazione funzionale ma anche acquisizione di nuove nozioni e abilità
Responsabili	Regione Istriana - Assessorato sanità e assistenza sociale, istituti sanitari, società e camere di categoria nella sanità, unità d'autogoverno locale
Corresponsabili	deputati parlamentari della Regione Istriana, Comunità delle regioni croate
Fruitori	operatori sanitari, istituti sanitari
fonti di finanziamento	non sono necessari ulteriori mezzi finanziari

misura 2.2. avvio di iniziative per modificare gli standard e le norme per offrire il servizio di protezione sanitari	
descrizione della misura	<ul style="list-style-type: none"> - standardizzazione e creazione di una norma del numero di medici necessario e degli altri operatori sanitari - standardizzazione e creazione di norme dei servizi sanitari - elaborazione di criteri per premiare / stimolare gli operatori sanitari - revisione del programma di specializzazione
Responsabili	istituti sanitari
Corresponsabili	associazioni di categoria e ordini nella sanità

Fruitori	operatori sanitari, istituti sanitari
fonti di finanziamento	Denominaz. dell'istituto sanitario

Campo 3: miglioramento delle condizioni di lavoro

misura 3.1. miglioramento delle condizioni degli spazi per lavorare	
descrizione della misura	- costruzione, adattamento e/o ricostruzione delle strutture nelle quali si svolge l'attività sanitaria
Responsabili	istituti sanitari
Corresponsabili	Regione Istriana - Assessorato sanità e assistenza sociale; unità d'autogoverno locale
Fruitori	operatori sanitari, istituti sanitari
fonti di finanziamento	bilancio della Regione Istriana; bilanci delle unità d'autogoverno locale, altre fonti

misura 3.2 garantire un'attrezzatura e dei mezzi qualitativi per lavorare negli istituti sanitari	
descrizione della misura	- acquisto di nuova attrezzatura medica e mezzi per lavorare - rinnovo regolare dell'attrezzatura medica e dei mezzi per lavorare
Responsabili	istituti sanitari
Corresponsabili	Regione Istriana - Assessorato sanità e assistenza sociale; unità d'autogoverno locale; Agenzia istriana per lo sviluppo
Fruitori	istituti sanitari
fonti di finanziamento	bilancio della Regione Istriana; bilanci delle unità d'autogoverno locale, altre fonti

misura 3.3 garantire la continuità nel cofinanziamento dei servizi sanitari stabiliti nel Piano della protezione sanitaria della RI che la RC non garantisce o sopra lo standard garantito dalla RC	
descrizione della misura	- sottintende una stipulazione pluriennale di programmi (con l'obiettivo di evitare il lavoro a tempo determinato)
Responsabili	Regione Istriana - Assessorato sanità e assistenza sociale; unità d'autogoverno locale
Fruitori	istituti sanitari
fonti di finanziamento	bilancio della Regione Istriana; bilanci delle unità d'autogoverno locale

misura 3.4. introduzione e mantenimento del sistema di qualità

descrizione della misura	- è necessario implementare gli standard di qualità che riguardano la gestione delle risorse umane ma anche del sistema in generale
Responsabili	istituti sanitari
Fruitori	dipendenti negli istituti sanitari
fonti di finanziamento	istituti sanitari

misura 3.5. emanazione del piano di gestione delle risorse umane a livello di istituto

descrizione della misura	<ul style="list-style-type: none"> - le mansioni di gestione delle risorse umane che comprendono l'elaborazione delle esigenze, la pianificazione della collocazione al lavoro e il perfezionamento professionale, attività legate al rafforzamento delle capacità dirigenziali e altre proposte indispensabili per garantire altri quadri si svolgeranno sistematicamente in ogni istituto sanitario e almeno una volta all'anno discutere al Consiglio per la salute della Regione istriana e se necessario si includeranno nei sistemi regionali di protezione sanitaria - organizzazione di programmi professionali e motivazionali per il lavoro e l'appoggio agli studenti di medicina e altri mestieri sanitari - sottintende l'elaborazione di una strategia mediatica, la comunicazione e le pubbliche relazioni
Responsabili	istituti sanitari
Corresponsabili	ordini e associazioni di categoria nella sanità, Agenzia istriana per lo sviluppo
Fruitori	Consiglio per la salute della Regione Istriana; autogoverno locale e regionale; dipendenti negli istituti sanitari; Scuola di medicina a Pola, Università Juraj Dobrila a Pola
fonti di finanziamento	istituti sanitari

Campo 4: maggior accessibilità nella formazione e nel perfezionamento professionale

misura 4.1 riqualifiche, istruzione completa e perfezionamento professionale

descrizione della misura	- sottintende l'esistenza di piani e criteri per il perfezionamento professionale dei dipendenti a livello di ogni istituto sanitario e la loro attuazione
Responsabili	istituti sanitari
Fruitori	dipendenti nell'istituto sanitario
fonti di finanziamento	istituti sanitari

misura 4.2. borse studio per gli studenti regolari che frequentano gli studi per le professioni sanitarie deficitarie

descrizione della misura	- assegnazione di borse studio in un importo finanziario maggiore (rispetto alle borse di studio erogate agli studenti in base al regolamento sull'assegnazione di borse di studio agli studenti della Regione Istriana e al regolamento sull'assegnazione di borse di studio agli studenti meno abbienti della Regione Istriana) per le professioni deficitarie, conformemente alle esigenze che esprimono gli istituti sanitari il cui fondatore è la Regione Istriana e i dati dell'Istituto per il collocamento al lavoro, Ufficio territoriale di Pola. L'assegnazione delle borse di studio menzionate si svolgerà sulla base del Regolamento sull'assegnazione di borse di studio agli studenti a frequenza regolare che
---------------------------------	---

	studiano per le professioni deficitarie necessarie agli istituti sanitari il cui fondatore è la Regione Istriana, che sarà emanato dall'Assemblea della Regione Istriana.
Responsabili	Regione Istriana - Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica e Assemblea della Regione Istriana
Fruitori	studenti che frequentano gli studi per i mestieri deficitari nella sanità
fonti di finanziamento	Bilancio della Regione Istriana

misura 4.3. garantire l'accessibilità dei programmi istruttivi per le professioni sanitarie sul territorio della Regione Istriana

descrizione della misura	<ul style="list-style-type: none"> - costruzione e attrezzatura dell'edificio della Scuola di medicina a Pola - aumento del numero delle unità di classe per infermiere/infermieri per generazione - introduzione di nuovi programmi istruttivi - allargamento dei programmi di studio per i mestieri sanitari che si svolgeranno sul territorio della Regione Istriana - un miglior collegamento delle istituzioni di formazione con gli istituti sanitari (base didattica, docenti...) - presentazioni di programmi delle istituzioni scientifiche istruttive nelle scuole medie superiori - animare gli studenti che studiano professioni sanitarie deficitarie al lavoro negli istituti sanitari della RI - partecipazione degli istituti sanitari regionali alle fiere delle carriere nella sanità
Responsabili	Regione Istriana
Corresponsabili	Scuola di medicina di Pola, Università "Juraj Dobrila" a Pola, istituti sanitari
Fruitori	alunni della Scuola di medicina, studenti frequentano studi sanitari, istituti sanitari
fonti di finanziamento	bilancio della Regione Istriana; bilanci delle unità d'autogoverno locale, altre fonti

Articolo 8

I mezzi per l'attuazione delle misure di questo Programma sono garantiti dai bilanci della Regione istriana, degli istituti sanitari, delle unità d'autogoverno locale sul territorio della Regione Istriana e da altre fonti.

L'ammontare dei mezzi previsti dalla Regione Istriana e destinati all'attuazione delle misure di cui nel presente programma, è stabilito dal Bilancio della Regione Istriana a livello annuale.

Articolo 9

Per l'attuazione delle misure di questo Programma i responsabili e corresponsabili elaboreranno gli atti esecutivi necessari.

Il programma durerà fino a quando esisterà il deficit di operatori sanitari e sarà modificato conformemente ai risultati delle valutazioni svolte.

La valutazione e il dibattito sui risultati raggiunti si svolge come minimo una volta all'anno al Consiglio per la salute della Regione Istriana. Il Consiglio presenta al Presidente della Regione il suo parere sui risultati raggiunti e se necessario consiglia l'inserimento di nuove attività nei piani regionali di protezione sanitaria.

VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 10

Il presente Piano entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 500-01/18-01/06
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
Pola, 27 aprile 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

Ai sensi dell'art. 437 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta ufficiale" n. 152/11 – testo emendato, 111/12, 68/13 e 110/15), dell'art. 48 comma 1 punto 6 e comma 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 e 123/17), dell'art. 65 comma 1 punto 10 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), e dell'articolo 12 del Contratto sociale d'istituzione della società a responsabilità limitata Brijuni Rivijera s.r.l. (testo completo) del 13 marzo 2012, il Presidente della Regione Istriana emana in data 2 maggio 2018 la

DELIBERA
con cui si propone il membro del Comitato di
vigilanza Brijuni rivijera s.r.l.

Articolo 1

Si stabilisce che in data 26 aprile 2018 Vlatko Mrvoš si è dimesso dall'incarico di membro del Comitato di vigilanza della società commerciale BRIJUNI RIVIJERA, s.r.l.

Articolo 2

Si propone all'Assemblea della società commerciale BRIJUNI RIVIJERA s.r.l. di nominare quale nuovo membro del Comitato di vigilanza della società commerciale BRIJUNI RIVIJERA, s.r.l. KASA ENVER, CIP 39143362815 di Poreč-Parenzo, Varvari, Piantade 168.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul primo numero del „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, che segue la sua emanazione.

CLASSE: 013-02/18-01/12
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
Pola, 2 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

della Delibera sui criteri e le misure per stabilire i diritti relativi al bilancio per il finanziamento dello standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici delle scuole medie superiori e delle case dell'alunno per l'anno 2018 («Gazzetta ufficiale», n. 7/18), e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 e 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana in data 2 maggio 2018 emana la

DELIBERA

sull'approvazione del Piano delle uscite per il
materiale, i pezzi di ricambio e i servizi di
manutenzione corrente, nonché l'acquisto dei
beni prodotti a lunga durata e ulteriori
investimenti nei beni non finanziari delle scuole
elementari e medie superiori e delle case
dell'alunno della Regione Istriana per l'anno
2018

Articolo 1

Si approva il Piano delle uscite per il materiale, i pezzi di ricambio e i servizi di manutenzione corrente, nonché l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata e ulteriori investimenti nei beni non finanziari delle scuole elementari e medie superiori e delle case dell'alunno della Regione Istriana per l'anno 2018 come segue:

I MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI
INVESTIMENTI

A) SCUOLE ELEMENTARI - SUDDIVISIONE
DEI MEZZI SECONDO I DIRITTI
DERIVANTI DAL BILANCIO

22

Ai sensi del punto III, comma 2 della Delibera sui criteri e le misure per stabilire i diritti relativi al bilancio per il finanziamento dello standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici delle scuole elementari per l'anno 2018 («Gazzetta ufficiale», n. 7/18) e del punto III, comma 2,

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI

1.103.467,00

N. ORD.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	PIANO 2018
1	SE Fasana	adeguamento dei vani per il passaggio alle lezioni monoturno	81.108,13
2	SE I. G. Kovačić Čepić	sostituzione dei serramenti	210.000,00
3	SE „Rivarela“ Cittanova	lavori elettrici	106.410,00
4	Manutenzione periodica delle cisterne	per le scuole elementari	115.000,00
5	Servizi tecnici	per le scuole elementari	50.000,00
6	Interventi urgenti	per le scuole elementari	340.948,87
7	Manutenzione corrente	per le scuole elementari	200.000,00
TOTALE:			1.103.467,00

B) SCUOLE ELEMENTARI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SOPRA LO STANDARD

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI

1.030.000,00

N. ORD.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	PIANO 2018
1	SE Dignano	risanamento dell'anello degli idranti	310.000,00
2	SE Divšići	Risanamento della cupola del tetto	150.000,00

3	SE J. Šurana Višnja – ST Vižinada	allacciamento alla rete fognaria	170.000,00
4	sostituzione dei serramenti	per le scuole elementari	200.000,00
5	Interventi urgenti	per le scuole elementari	200.000,00
TOTALE:			1.030.000,00

C) SCUOLE MEDIE SUPERIORI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SECONDO I DIRITTI DERIVANTI DAL BILANCIO
SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 1 218.583,00

N. ORD.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	PIANO 2018
1	SMS Z. Črnja Rovigno	adattamento dell'aula	244.491,12
2	SMS M. Balote Parenzo	risanamento dei servizi igienici	185.916,52
3	Scuola d'avviamento professionale Pola,	risanamento della scalinata	90.000,00
4	SMS Pingvente	allestimento dell'archivio	140.000,00
5	Servizi tecnici	per le scuole medie superiori	50.000,00
6	Interventi urgenti	per le scuole medie superiori	308.175,36
7	Manutenzione corrente	per le scuole medie superiori	200.000,00
TOTALE:			1.218.583,00

D) CASE DELL'ALUNNO - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SECONDO I DIRITTI DERIVANTI DAL BILANCIO
SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 123.221,00

N. ORD.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	PIANO 2018
1	Casa dell'alunno Pola	adattamento dei vani e manutenzione degli impianti e delle installazioni	123.221,00
TOTALE:			123.221,00

E) SCUOLE MEDIE SUPERIORI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SOPRA LO STANDARD
SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 927.000,00

N. ORD.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	PIANO 2018
1	Liceo di Pola	sostituzione dell'illuminazione	250.000,00
2	SMS M. Balote Parenzo	collocazione della rampa d'accesso	90.000,00
3	SMSI L. da Vinci Buie	risanamento del tetto	300.000,00
4	TUŠ A. Štifanić Poreč (Scuola turistico-alberghiera A. Štifanić Parenzo)	risanamento dei servizi igienici	287.000,00
TOTALE:			927.000,00

TOTALE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI- INVESTIM.

4.402.271,00

II USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA E ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZIARI

N. ORD.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	PIANO 2018
---------	---------------	-------------------------------	------------

I SCUOLE ELEMENTARI DECENTRAMENTO

1	Scuole elementari	Documentazione progettuale	300.000,00
2	Scuola elementare Ivana Batelića-Raša,	Ricostruzione, adattamento, risanamento e rinnovo energetico	3.500.000,00
3	Scuole elementari	Spese ulteriori, non previste dal preventivo	200.000,00
4	Scuole elementari	Arredi scolastici e attrezzatura	153.508,00

TOTALE SCUOLE ELEMENTARI DECENTRAMENTO			4.153.508,00
---	--	--	---------------------

II SCUOLE MEDIE SUPERIORI DECENTRAMENTO

1	Scuole medie superiori	Documentazione progettuale	150.000,00
2	Scuole medie superiori	Spese addizionali, impreviste, non comprese nel preventivo	200.000,00
3	Scuole medie superiori	Arredi scolastici e attrezzatura	126.859,00
TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DECENTRAMENTO			476.859,00
TOTALE DECENTRAMENTO			4.630.367,00

III SCUOLE ELEMENTARI - INDEBITAMENTO

1	Scuola elementare Mate Balota Buje (Buie)	Ricostruzione, risanamento e rinnovo energetico	3.800.000,00
2	Scuole elementari	Allestimento e ampliamento	1.200.000,00
TOTALE SCUOLE ELEMENTARI INDEBITAMENTO			5.000.000,00

IV SCUOLE ELEMENTARI - INDEBITAMENTO

1	Scuola di medicina di Pola	Costruzione dell'edificio sostitutivo	5.000.000,00
TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI INDEBITAMENTO			5.000.000,00
TOTALE INDEBITAMENTO			10.000.000,00

V SCUOLE ELEMENTARI – MEZZI DESTINATI

1	Scuola elementare Ivana Batelića-Raša,	Ricostruzione, adattamento, risanamento e rinnovo energetico (Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale, Comune di Raša, Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'UE)	2.000.000,00
2	Scuole elementari	Documentazione progettuale - il Pinguentino	150.000,00
3	Scuole elementari	Arredi scolastici e attrezzatura (Fondo per il rinnovo energetico dell'UE)	100.000,00
TOTALE SCUOLE ELEMENTARI MEZZI DESTINATI			2.250.000,00

VI SCUOLE MEDIE SUPERIORI – MEZZI DESTINATI

1	Scuola media superiore Mate Blažina di Labin - Albona	Risanamento e rinnovo energetico (Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale, Fondo per il rinnovo energetico dell'UE, Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'UE)	2.830.797,57
2	Scuole medie superiori	Documentazione progettuale (Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale)	200.000,00
3	Scuole medie superiori	Arredi scolastici e attrezzatura (Fondo per il rinnovo energetico dell'UE)	50.000,00
TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI MEZZI DESTINATI			3.080.797,57
TOTALE MEZZI DESTINATI			5.330.797,57

TOTALE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI- INVESTIM. CAPIT.**19.961.164,57****Articolo 2**

La presente Delibera entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ e si applica per l'anno 2018.

23

CLASSE: 602-01/18-01/02
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
Pisino, 2 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18) e dell'articolo 4 della Delibera d'istituzione dell' "Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana, 2/08, 3/12, 9/14 e 19/16), il Presidente della Regione Istriana in data 15 maggio 2018 emana il seguente

PROVVEDIMENTO
di destituzione dei membri del Consiglio
d'amministrazione dell'ente pubblico "Ente per
l'assetto territoriale della Regione Istriana"

I

Si destituiscono i membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ente pubblico "Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana"

- 1 dr.sc. Lido Sošić
2. Vesna Pavletić.

II

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 013-02/18-01/14
 N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
 Pola, 15 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
 REGIONE ISTRIANA
 Il Presidente
 mr. sc. f-to Valter Flego

24

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18) e dell'articolo 4 della Delibera d'istituzione dell' "Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana, 2/08, 3/12, 9/14 e 19/16), il Presidente della Regione Istriana emana il giorno 15 maggio 2018 il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Consiglio
d'amministrazione dell'ente pubblico "Ente per
l'assetto territoriale della Regione Istriana"

I

Si nominano i membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ente pubblico "Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana"

1. Slavko Fornažar, membro.
2. Tatiana Cerin, membro.

II

Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione di cui al punto I dura fino allo scadere del mandato stabilito dal Provvedimento del Presidente della RI, Classe: 003-02/16-01/11, Sigla amm.:2163/1-01/8-16-2 od 18 maggio 2016 godine.

III

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 013-02/18-01/15
 N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
 Pola, 15 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
 REGIONE ISTRIANA
 Il Presidente
 mr. sc. f-to Valter Flego

25

Ai sensi dell'art. 437 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta ufficiale", n. 152/11- testo emendato, 111/12, 68/13 i 110/15), dell'art. 48 comma 1 punto 6 e comma 4 Legge sull'autogoverno territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", n. 33/01, 60/01- interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato 137/15 e 123/17), dell'art. 65 comma 1 punto 6 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 e 2/18), e delle disposizioni del Contratto collettivo della società commerciale "Vodopskrbni sustav Istre - Vodovod Butoniga" d.o.o. (testo emendato) Num.: Tt-18/428-2 dell'8 maggio 2018, il Presidente della Regione Istriana emana in data 18 maggio 2018, la

DELIBERA

sulla proposta di nomina del membro del
Comitato di vigilanza della società commerciale
„Vodopskrbni sustav Istre – Vodovod
Butoniga“ d.o.o. Buzet (Pinguento) Sv. Ivan 8.

Articolo 1

Si propone all'Assemblea della società commerciale „VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE – VODOVOD BUTONIGA“ d.o.o. Buzet (Pinguento) Sv. Ivan 8 quale membro del Comitato di vigilanza della società commerciale „Vodopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga“ d.o.o. Buzet (Pinguento) Sv. Ivan 8 per il nuovo periodo di mandato, la rielezione del dr.sc. DAGLAS KORACA di Umago, Tribje 25.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul primo numero del „Bollettino ufficiale della Regione Istriana" successivo alla sua emanazione.

CLASSE: 013-02/18-01/16
 N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
 Pola, 18 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
 REGIONE ISTRIANA
 Il Presidente
 mr. sc. f-to Valter Flego

26

Ai sensi delle disposizioni della Legge sulla tutela dei dati personali (GU 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) (in seguito: Legge) e delle disposizioni del Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito: Regolamento), dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn.10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana, quale titolare del trattamento per la REGIONE ISTRIANA emana il giorno 23 maggio 2018 il

REGOLAMENTO sulla tutela del singolo riguardo al trattamento dei suoi dati personali

Articolo 1

Il presente Regolamento definisce:

- a) la protezione del singolo-persone fisiche riguardo al trattamento dei suoi dati personali (in seguito: interessato) in riferimento alla raccolta, all'elaborazione, all'uso e alla conservazione dei dati personali,
- b) gli obblighi della REGIONE ISTRIANA quale Titolare del trattamento (in seguito: Titolare del trattamento),
- c) i diritti degli interessati e
- d) l'attuazione delle misure organizzative, di personale e tecniche di protezione dei dati personali,

il tutto al fine di garantire l'attuazione del Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Significato dei concetti importanti rispetto alle abbreviazioni di questo Regolamento e al Regolamento UE

Articolo 2

„**Dati personali**“ sono tutti i dati riguardanti una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Per dato personale si considera il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo IP e MAC, l'ubicazione GPS, i tag RFID e i cookies sui siti internet, il numero di telefono, la fotografia, le riproduzioni video degli individui, il CIP, i dati biometrici (impronta della mano, la riproduzione dell'iride dell'occhio), i dati genetici, i dati sull'istruzione e sul grado di perfezionamento professionale, i dati sullo stipendio, i dati sull'indebitamento, i dati sui conti in banca, i dati sulla salute, l'orientamento sessuale, il voto e qualsiasi altro dato legato alla persona reale, ossia al titolare del dato personale che si possono usare per l'identificazione diretta o indiretta di una persona di preciso.

"Trattamento" è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

"Titolare del trattamento" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;

"Responsabile del trattamento" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

"Destinatario" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

"Terzo" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

"Consenso dell'interessato" è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

"Archivio" è qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico

"Violazione dei dati personali" è la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

"Persona identificabile" è la persona che può essere identificata (direttamente o indirettamente) con particolare riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale o sociale.

La "Categoria specifica di dati personali" riguarda l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni, l'appartenenza sindacale, la salute o la vita sessuale e i dati personali sul procedimento penale o per le contravvenzioni.

Articolo 3

Il Titolare del trattamento:

1. elabora i dati personali degli interessati in modo che questi siano esatti, completi e aggiornati in tutte le evidenze nelle quali essi sono custoditi, indipendentemente dalla forma in cui vengono amministrati.
2. Raccoglie i dati personali degli interessati:
 - a) solo
 - per l'obiettivo di cui l'interessato è stato messo a conoscenza, indicato al momento della sua raccolta, e
 - al fine di eseguire i propri obblighi derivanti dalla legge e gli altri obblighi, in conformità con la sua attività
 - b) elabora i dati solo per il proposito per il quale questi sono stati raccolti, ossia per il proposito che coincide con l'obiettivo della loro raccolta.
3. usa i dati personali dell'interessato solo per il periodo indispensabile per realizzare un determinato scopo, a eccezione del caso in cui una legge speciale non stabilisca un periodo più lungo e quindi con il passare del tempo previsto questi devono essere cancellati, a meno che una legge speciale non stabilisca diversamente,
4. deve assicurare le misure tecniche per la tutela dei dati personali,
5. deve garantire la custodia e l'archiviazione dei dati personali secondo il modo e il tempo, in conformità con speciali norme legislative e atti interni che stabiliscono il periodo di custodia dei dati personali, la loro cancellazione o distruzione e gli spazi e le condizioni per la loro archiviazione.

Articolo 4

Il titolare del trattamento può sulla base di un contratto che deve essere in forma scritta, affidare alcuni lavori riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito delle sue competenze, a un'altra persona fisica o giuridica (responsabile del trattamento).

Le mansioni concernenti il trattamento dei dati personali si possono affidare soltanto al Responsabile del trattamento registrato per lo svolgimento di una tale attività e che dà sufficienti garanzie per quel che concerne l'adozione di adeguate misure di tutela dei dati personali, ossia dati classificati, qualora soddisfatti le condizioni stabilite da norme speciali che determinano il campo della sicurezza informativa.

Articolo 5

Il Titolare del trattamento con una sua delibera nomina il responsabile e il suo sostituto in ogni singola parte del trattamento indicata all'articolo precedente di questo Regolamento, che risponderà al Titolare del trattamento per il comportamento dei dipendenti in seno alla sezione che svolge il trattamento dei dati conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, e che saranno responsabili per la comunicazione e la fornitura di informazioni al funzionario per la protezione dei dati personali.

Articolo 6

Un rapporto d'affari dove un'altra persona fisica o giuridica può avere o ha accesso a dati di questo genere in base a un Contratto stipulato con il Titolare del trattamento che li raccoglie e tratta, dev'essere regolato da disposizioni speciali del Contratto, in armonia con il Regolamento, nella parte che riguarda la loro segretezza, la protezione dalla violabilità con incluse le misure per la loro protezione.

Articolo 7

Il titolare del trattamento raccoglie i dati personali che riguardano:

- Funzionari e impiegati
- Membri degli organi esecutivi e rappresentativi
- Cittadini
- Misure tecniche di protezione

Articolo 8

Il Titolare del trattamento è tenuto ad agire riguardo ai dati personali in conformità con le norme di legge (leggi, regolamenti, contratti collettivi e altri contratti vincolanti, e sim.) che disciplinano la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati personali degli interessati.

Articolo 9

Nei casi in cui i dati personali non si raccolgono sulla base di norme o contratti di legge vigenti, il titolare del trattamento procurerà al momento della raccolta dei dati personali, il consenso degli interessati per la raccolta e il trattamento dei dati personali.

Nel caso che il titolare del trattamento dei dati tratti i dati in base a un interesse legittimo, in riferimento al Regolamento UE, allora è tenuto a effettuare un test dell'equilibrio per giustificare l'interesse legittimo.

Articolo 10

Al momento del primo contatto con l'interessato da parte delle persone che raccolgono i dati personali dall'interessato, queste sono tenute a consegnargli a nome e per conto del titolare del trattamento:

- a) la Dichiarazione sulla tutela dei dati personali o

- b) un altro documento che descrive e informa l'interessato riguardo ai suoi diritti e nel caso che per il trattamento di un singolo dato personale sia necessario anche il consenso dell'interessato, prima del trattamento del dato personale le persone incaricate alla raccolta sono tenute a ottenerlo, il tutto conformemente al modulo del consenso.

Dopo che all'interessato sono stati consegnati la dichiarazione sulla protezione dei dati personali e il certificato sul consenso, i certificati sulla consegna della Dichiarazione sulla protezione dei dati personali e il certificato sul consenso dell'interessato saranno consegnati direttamente al superiore o a un'altra persona da lui stabilita alla fine del giorno di lavoro, per procedere alla registrazione nel sistema centrale dei moduli sul consenso ricevuti e la loro archiviazione.

I consensi dell'interessato si custodiranno per il periodo in cui si custodiscono anche i relativi dati personali e dopo che sarà terminata la necessità di custodirli, saranno fisicamente distrutti con la stesura del relativo verbale da parte del responsabile e/o saranno restituiti all'interessato, il tutto conformemente alla decisione del titolare del trattamento.

Nel caso che l'interessato dichiari che un singolo diritto non gli sia chiaro o richieda ulteriori chiarimenti, la persona che raccoglie i dati a nome e per conto del titolare del trattamento è tenuta a fornirglieli.

Articolo 11

Se il titolare del trattamento non ha ricevuto i dati personali dall'interessato, al momento della prima comunicazione i dipendenti, ossia le persone che contattano l'interessato a nome del titolare del trattamento, devono fornire all'interessato le seguenti informazioni:

- a) identità e dati sul contatto del titolare del trattamento e il rappresentante del titolare del trattamento, come pure i dati di contatto per il funzionario addetto alla protezione dei dati personali,
- b) lo scopo del trattamento al quale sono destinati i dati personali come pure la base giuridica del trattamento,
- c) la categoria dei dati personali trattati,
- d) le categorie dei destinatari,
- e) se esiste, l'intento di trasmettere i dati a un terzo paese o a un'organizzazione internazionale,
- f) il periodo di conservazione, ovvero i criteri per la determinazione del periodo,
- g) nel caso che il trattamento si basi su interessi legittimi, informare l'interessato sull'interesse legittimo del titolare del trattamento,
- h) l'esistenza del diritto ad accedere ai dati personali e la correzione o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che si riferiscono all'interessato e al diritto di presentare obiezione al trattamento e al diritto alla trasmissibilità dei dati,
- i) il diritto dell'interessato a revocare il consenso,
- j) il diritto a presentare obiezione all'organo competente,
- k) la fonte dei dati personali,
- l) l'informazione se esiste un trattamento automatizzato dei dati personali.

Articolo 12

Al momento del trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento ha l'obbligo di tener conto delle seguenti scadenze e obblighi:

- Quando il trattamento si basa sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento è tenuto a ottenere il consenso al trattamento dei dati personali e deve essere in grado di provare in ogni momento che l'interessato ha dato il consenso al trattamento dei suoi dati personali,
- Il titolare del trattamento è tenuto senza indugi, e al massimo entro un mese, a trasmettere all'interessato tutte le informazioni concernenti il trattamento dei suoi dati personali, ai quali ha diritto conformemente a un Regolamento generale. In caso di complessità e di un numero maggiore di richieste questo termine si può prolungare per altri due mesi, nel cui caso è necessario informare l'interessato su questo fatto entro un mese dalla ricezione della richiesta, motivando il prolungamento del termine,
- Nei casi che le informazioni non siano state ottenute dall'interessato, il titolare del trattamento è tenuto a offrire all'interessato subito alla prima comunicazione con questo, e al più tardi entro un mese dalla ricezione dei dati personali, l'informazione sul trattamento dei suoi dati personali, conformemente alle disposizioni del Regolamento UE,
- il titolare del trattamento è tenuto a informare l'interessato sul diritto di sollevare un'obiezione al momento della prima comunicazione con l'interessato,
- In caso di violazione dei dati personali il titolare del trattamento è tenuto a informare l'organo di controllo senza indugio, e al massimo entro un termine di 72 ore da quando è venuto al corrente del fatto che si è verificata la violazione. In caso di ritardo dell'informazione è necessario trasmettere all'organo di controllo anche i motivi del ritardo,
- In caso di violazione dei dati personali che secondo la stima del titolare del trattamento causeranno probabilmente un elevato rischio per i diritti e le libertà del singolo, il titolare del trattamento è tenuto a informare in merito senza indugi l'interessato,
- Quando è probabile che un tipo di trattamento causi un alto rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il titolare del trattamento è tenuto a svolgere una stima dell'effetto sulla tutela dei dati prima dell'inizio del loro trattamento,
- Nei casi in cui in base a una valutazione svolta dell'effetto sulla protezione dei dati si stabilisce che l'elaborazione senza l'emanazione di misure ulteriori di tutela per alleviare il rischio porterebbe a un alto rischio per i diritti e i doveri del singolo, il titolare del trattamento è tenuto a consultare l'organo di controllo prima del trattamento stesso,
- Il titolare del trattamento è tenuto a cancellare tutti i dati personali (o a renderli anonimi) al termine dello scopo per il quale sono stati raccolti,

ritirando il consenso dell'interessato, ossia con la cessazione del rapporto contrattuale e in tutti gli altri casi, conformemente a un Regolamento generale e al massimo dopo lo scadere di tutti gli obblighi derivanti dalla legge, legati alla custodia dei dati personali, tranne nel caso in cui sia stato avviato un procedimento di pagamento coatto dei crediti non pagati o nel caso che sia stata sollevata un'obiezione sul prodotto o il servizio entro il termine, fino al termine definitivo del procedimento in base all'obiezione, conformemente alle norme vigenti,

- Nei casi quando su richiesta dell'interessato è stata svolta l'integrazione, la modifica o la cancellazione dei dati personali, è necessario informare dell'effettuata correzione la persona alla quale si riferiscono i dati personali e i destinatari dei dati personali, entro un termine di 30 giorni dal giorno dell'avvenuta correzione.

Articolo 13

Le richieste dell'interessato con le quali l'interessato richiede dal titolare del trattamento uno dei suoi diritti di cui nel Regolamento, devono essere in forma scritta.

Il titolare del trattamento è tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato quanto prima e al massimo entro un termine di un mese dal giorno dell'avvenuta ricezione della richiesta.

Al momento della presentazione della richiesta è necessario stabilire l'identità della persona che presenta la richiesta prendendo visione della carta d'identità o del passaporto.

Non è possibile agire in base alla richiesta prima di aver stabilito senza dubbio l'identità dell'interessato.

Il titolare del trattamento non deve trasmettere alla persona neanche un dato personale prima di averne stabilito l'identità.

Misure tecniche di protezione

Articolo 14

Il titolare del trattamento è tenuto a tener conto del fatto che hanno accesso ai dati personali solo le persone autorizzate, e come minimo nel seguente modo:

- a) di cambiare regolarmente i codici di accesso ai computer, almeno una volta in tre mesi,
- b) che i codici di accesso siano custoditi in modo sicuro e che solo le persone incaricate dal titolare del trattamento in un'apposita delibera, abbiano accesso agli stessi,
- c) che i codici siano per numero dei caratteri e la complessità tali da garantire il massimo livello di protezione,
- d) che si impedisca il riutilizzo dei codici scaduti,
- e) che esista un sistema che avvertirà il titolare del trattamento in caso di un accesso non autorizzato ai dati personali,
- f) che dopo un determinato numero di tentativi di inserire un codice errato il computer si blocchi automaticamente.

Articolo 15

Il titolare del trattamento è tenuto a garantire la tutela del sistema informatico facendo in modo che la rete informatica e i sistemi siano protetti da:

- incendio,
- alluvione,
- perdita di tensione,
- accesso non autorizzato,

- che si usino protezioni antivirus,
- la criptazione e
- la pseudonimizzazione dei dati quando è possibile come pure le altre misure adeguate che garantiscano un livello quanto maggiore di sicurezza informatica.

Per evitare un accesso non autorizzato ai dati personali, i dati in forma scritta vengono custoditi nei registri, in armadi chiusi, nelle casseforti e i dati nel computer vengono protetti assegnando l'utente name e il codice di accesso noti ai dipendenti che trattano questi dati e, per l'ulteriore sicurezza e riservatezza, vengono salvati in memorie mobili e sul server.

Il funzionario addetto alla protezione dei dati personali

Articolo 16

Il titolare del trattamento nominerà un funzionario per la protezione dei dati personali.

Il funzionario per la protezione dei dati personali può essere anche una persona che non è alle dipendenze del titolare del trattamento dei dati personali.

Il funzionario per la protezione dei dati personali risponde direttamente alla persona incaricata da parte del titolare del trattamento ed è incaricato per un contatto diretto con l'organo di supervisione competente.

Il titolare del trattamento è tenuto a pubblicare i dati sui contatti del funzionario per la protezione dei dati personali sul suo sito internet e in ogni altro modo appropriato.

Articolo 17

Il funzionario addetto alla protezione dei dati personali deve avere le competenze e la professionalità che sottintendono:

- a) la professionalità in ambito di leggi nazionali ed europee e di prassi nel campo della protezione dei dati personali, inclusa una profonda conoscenza del Regolamento UE,
- b) la comprensione attiva nell'attuare i procedimenti di trattamento dei dati,
- c) la comprensione di tecnologie informative e sicurezza dei dati personali,
- d) la conoscenza del sistema dell'organizzazione lavorativa e d'affari del titolare del trattamento,
- e) la capacità di promuovere la cultura sulla tutela dei dati personali in seno all'attività di titolare del trattamento.

Articolo 18

A seconda della natura dei procedimenti di trattamento dei dati, dell'attività e della grandezza del titolare del trattamento, è necessario offrire al funzionario per la protezione dei dati:

- a) un appoggio attivo della dirigenza alla funzione del funzionario per la protezione dei dati personali,
- b) tempo a sufficienza affinché il funzionario per la protezione dei dati personali adempia ai suoi doveri,
- c) un appoggio adeguato per quel che concerne i mezzi finanziari, l'infrastruttura (spazi, strutture, attrezzatura) e se necessario anche di personale,
- d) una comunicazione ufficiale sulla nomina del funzionario per la protezione dei dati personali inviata a tutte le persone,
- e) accesso agli altri servizi nell'ambito dell'organizzazione affinché il funzionario per la protezione dei dati personali possa ricevere

- f) l'appoggio indispensabile, i contributi o le informazioni di questi servizi,
- f) un'abilitazione continua.

Articolo 19

Il titolare del trattamento non deve:

- a) dare istruzioni al funzionario per la protezione dei dati personali per l'adempimento degli incarichi,
- b) sollevare dall'incarico o punire il funzionario per la tutela dei dati personali per aver adempito ai propri compiti,
- c) non deve esistere un conflitto d'interessi rispetto agli altri possibili compiti e incarichi.

Non può svolgere l'incarico di funzionario addetto alla protezione dei dati personali:

- a) il Presidente della Regione
- b) un assessore,
- c) il funzionario o impiegato che raccoglie e tratta i dati personali,
- d) il responsabile della sezione marketing, pubblico
- e) il responsabile delle risorse umane,
- f) il responsabile della sezione per la tecnologia informativa
- g) qualsiasi altra persona posizionata fra i dirigenti più illustri ma anche una persona che nell'ambito della sua posizione stabilisce lo scopo e il modo di trattare i dati personali.

Nomina di un funzionario esterno addetto alla protezione dei dati personali

Articolo 20

Il titolare del trattamento può designare quale funzionario per il trattamento dei dati personali una persona fisica o giuridica esterna che non lavora presso il titolare del trattamento in base a un Contratto d'esecuzione dei lavori del funzionario per la protezione dei dati personali, basato sul Regolamento dell'UE e questo Regolamento, prendendo in considerazione specialmente le disposizioni degli articoli precedenti di questo Regolamento che si riferiscono ai funzionari per la protezione dei dati personali.

Il funzionario esterno per la protezione dei dati personali deve garantire al titolare del trattamento di essere dotato delle nozioni professionali, delle risorse necessarie e dell'affidabilità per attuare le misure tecniche e organizzative che al momento del trattamento dei dati personali sono in funzione dell'attuazione del Contratto, si applicano conformemente alle norme nel campo della protezione dei dati personali, del Regolamento dell'UE e del presente Regolamento, direttamente o indirettamente attraverso collaboratori professionali esterni.

Registro dell'attività del trattamento

Articolo 21

In base all'art. 30 del Regolamento dell'UE il titolare del trattamento, come pure il responsabile del trattamento, qualora esso come tale esista, deve realizzare e redigere il Registro delle attività relative al trattamento dove dichiarerà le seguenti informazioni:

- a) nome e dati di contatto del titolare del trattamento
- b) nome e dati di contatto del funzionario per la tutela di dati;
- c) scopo del trattamento;
- d) descrizione delle categorie di interessati
- e) descrizione delle categorie di dati personali;

- f) categorie dei destinatari ai quali sono stati svelati i dati personali o ai quali questi saranno svelati,
- g) i termini previsti per cancellare le diverse categorie di dati;
- h) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32 comma 1 2 del Decreto governativo.

L'evidenza di cui al comma precedente di questo articolo del Regolamento dev'essere in forma scritta, inclusa la forma elettronica.

Stima dell'effetto sulla privacy

Articolo 22

Il titolare del trattamento in caso di adempimento delle condizioni stabilite nel Decreto governativo che ha l'obbligo di elaborare la stima dell'effetto sulla privacy al momento dell'elaborazione dei dati personali delle categorie speciali, come pure che i dati personali possono causare un alto rischio per i diritti e le libertà dei singoli, realizzerà la stima in oggetto.

In caso di nuovi tipi di trattamento che attraverso nuove tecnologie e prendendo in considerazione la natura, la mole, il contesto e lo scopo del trattamento, potrebbe causare un alto rischio per i diritti e le libertà dei singoli, prima del trattamento stesso il titolare del trattamento ha l'obbligo di effettuare la valutazione dell'effetto dei procedimenti previsti per la tutela dei dati personali.

Al momento della stima dell'effetto sulla privacy il titolare del trattamento è tenuto a richiedere un consiglio dal funzionario per la protezione dei dati personali.

Conservazione e tutela dei dati personali

Articolo 23

Il modo e la conservazione del materiale d'archivio e il periodo della conservazione viene stabilito dal titolare del trattamento in un Regolamento sulla protezione e in trattamento del materiale d'archivio e dei registri, classe 023-01/05-01/82 n.prot: 2168/01-01-01-06 Pola, 1 giugno 2006, nel quale sono compresi i dati personali degli interessati a seconda del modo e del periodo della loro conservazione e tutela, le misure tecniche di protezione e i vani e l'attrezzatura dove e come vengono custoditi.

L'evidenza del dipendente inizia con il giorno in cui si instaura il rapporto di lavoro e cessa con il giorno in cui cessa il rapporto di lavoro. I dati personali sui dipendenti costituiscono una documentazione dal valore permanente che si custodisce in base al Regolamento sulla tutela del materiale d'archivio e di registro, con le scadenze per la conservazione dei documenti.

La redazione dell'evidenza dei membri degli organi esecutivi e rappresentativi inizia il giorno della loro nomina e termina il giorno in cui termina il loro mandato. Questi dati personali costituiscono una documentazione dal valore permanente che si custodisce in base al Regolamento sulla tutela del materiale d'archivio e di registro, con le scadenze per la conservazione dei documenti.

L'evidenza dei cittadini e dei collaboratori esterni si redige dal momento della presentazione della richiesta o dal momento della stipulazione del contratto e cessa con la realizzazione dell'obiettivo per il quale i dati sono stati raccolti. I dati si custodiscono in base al Regolamento sulla protezione del materiale d'archivio e dei registri con le scadenze per la loro tutela.

Cessione dei dati personali in uso ad altri utenti

Articolo 24

I dati personali raccolti ed elaborati dal titolare del trattamento si danno in uso ad altri utenti sulla base di una richiesta scritta, se ciò è necessario al fine di svolgere le mansioni nell'ambito dell'attività di un tale utente, stabilite dalla legge.

Prima di dare i dati personali in uso ad altri utenti, il titolare del trattamento informerà in merito l'interessato (a voce, in forma elettronica).

I dati personali dati in uso a un altro utente, dell'altro utente e dello scopo per il quale i dati sono stati rilasciati, vengono inseriti in un'evidenza a parte.

Responsabilità della persona che raccoglie e tratta i dati personali

„Articolo 25

Il personale professionale e amministrativo del titolare del trattamento che raccoglie ed elabora i dati personali (nominati e stabiliti dal titolare del trattamento) è tenuto a:

- a) procedere in armonia con il Regolamento UE, il presente Regolamento e gli altri atti e decisioni che si riferiscono ai dati personali degli interessati,
- b) intraprendere tutte le misure di tutela dei dati personali necessarie affinché questi vengano protetti da un'eventuale perdita o distruzione, da un accesso non autorizzato o da un cambiamento non autorizzato, dalla pubblicazione non autorizzata e da ogni altro abuso,

la cui omissione costituisce una violazione particolarmente grave dell'obbligo lavorativo per cui si può emettere il licenziamento straordinario del rapporto di lavoro nei confronti dell'autore.

Le persone menzionate sono tenute a firmare la Dichiarazione di riservatezza con la quale s'impegneranno:

- a) a mantenere la riservatezza di tutti i dati personali per i quali ha diritto e autorizzazione all'accesso e che si trovano nelle collezioni di dati personali
- b) che userà i dati personali esclusivamente per uno scopo esattamente prestabilito (prescritto)
- c) che userà i dati personali il tempo necessario indispensabile per realizzare lo scopo per il quale sono stati presi e che non li tratterà ulteriormente per qualche altro scopo
- d) che i dati personali ai quali ho diritto e autorizzazione ad accedere non saranno recapitati/dati in uso, né in alcun altro modo saranno messi a disposizione di terzi (non autorizzati) e
- e) che la riservatezza dei dati personali sarà tutelata anche dopo la cessazione dell'autorizzazione ad accedere ai dati personali.

Altre disposizioni

Articolo 26

Per le questioni che non sono trattate nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del giorno 27 aprile 2016 sulla tutela del singolo per quel che concerne il trattamento dei dati personali e sul libero movimento di tali dati, della Legge sulla protezione dei dati personali (GU 103/03, 118/06, 41/08, 130/11,

106/12), della Legge sull'attuazione del regolamento generale sulla tutela dei dati („Gazzetta ufficiale“, n. 42/18) e le altre norme positive di legge della RC che disciplinano l'attuazione del Regolamento o si riferiscono ai dati personali che sono in vigore.

Articolo 27

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno dopo la sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 022-04/18-01/01
N.PROT.: 2163/1-01/8-18-02
Pola, 23 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

27

Ai sensi delle disposizioni della Legge sulla tutela dei dati personali (GU 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) (in seguito: Legge) e del Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Presidente della Regione Istriana, per la REGIONE ISTRIANA quale titolare del trattamento, emana il giorno 23 maggio 2018 il

REGOLAMENTO sull'uso del sistema di videosorveglianza

Articolo 1

Secondo le disposizioni di questo Regolamento la videosorveglianza riguarda la raccolta e il trattamento dei dati personali che comprende la creazione di un video che costituisce o è destinato a costituire parte dei sistemi di conservazione basati sulle disposizioni della Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GU n. 42/2018), in seguito Legge e disposizioni del Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in seguito Regolamento.

Articolo 2

Con il seguente Regolamento sull'uso del sistema di videosorveglianza si disciplina e definisce:

- lo scopo e la mole di dati personali che si raccolgono,
- il modo e il periodo di conservarli e
- l'uso dei dati filmati al fine di ridurre il rischio e aumentare la tutela e la sicurezza delle persone che si trovano negli spazi del titolare del trattamento e in particolare il controllo delle entrate e delle uscite dai vani di lavoro e dai vani e per ridurre l'esposizione dei lavoratori al rischio di rapina, furti con scasso, violenza e furti.

Al momento della raccolta della conservazione, della custodia e dell'uso dei dati raccolti durante la videosorveglianza, il titolare del trattamento è tenuto a

proteggerli conformemente al Regolamento e alla Legge sulla protezione dei dati personali e agli atti subordinati alla legge.

Articolo 3

Il sistema di videosorveglianza si svolge esclusivamente allo scopo di proteggere:

- le persone che si trovano negli spazi lavorativi e negli altri spazi (controllo delle entrate e delle uscite dai vani di lavoro e dai vani),
- i beni,

con l'obiettivo di ridurre l'esposizione dei dipendenti e dei beni dal rischio di rapina, furti con scasso, violenza, furti, danneggiamenti, distruzioni e sim.

Il sistema di videosorveglianza (trattamento dei dati tramite la videosorveglianza) non dev'essere in collisione, né predominare sugli interessi degli interessati.

I filmati ripresi con il sistema di videosorveglianza possono essere usati esclusivamente per quanto indicato al comma 1 di questo articolo.

Articolo 4

La videosorveglianza:

- ricopre i vani che riguardano:
il filmato del vano d'accesso nell'edificio dell'amministrazione cittadina che comprende l'atrio,
il filmato del vano di uscita che comprende lo spazio della sola entrata nell'edificio dell'amministrazione dove
il filmato non ricopre lo spazio pubblico e il cui edificio si trova a Pisino, via Drščevka 3
- ricopre i vani che riguardano:
il filmato del vano d'accesso nell'edificio dell'amministrazione cittadina che comprende l'atrio,
il filmato del vano di uscita che comprende lo spazio della sola entrata nell'edificio dell'amministrazione dove
il filmato non ricopre lo spazio pubblico e il cui edificio si trova in via Riva 8, Pola
- ricopre i vani che riguardano:
il filmato del vano d'accesso nell'edificio dell'amministrazione cittadina che comprende l'atrio,
il filmato del vano di uscita che comprende lo spazio della sola entrata nell'edificio dell'amministrazione dove
il filmato non ricopre lo spazio pubblico e il cui edificio si trova in via Flanatička 29, Pola
- il filmato non deve abbracciare lo spazio pubblico circostante,
- non devono essere coperti gli spazi per il riposo, l'igiene personale e il cambio di indumenti.

Articolo 5

Il monitoraggio delle superfici pubbliche tramite videosorveglianza è consentito solo agli organi dei poteri pubblici, alle persone giuridiche con poteri pubblici e alle persone giuridiche che svolgono incarichi pubblici, solo:
- se ciò è prescritto dalla legge,
- se ciò è indispensabile per eseguire i lavori e gli incarichi degli organi dei poteri pubblici o

- per proteggere la vita e la salute delle persone e i loro beni.

Le disposizioni generali di questo articolo non escludono l'applicazione dell'art. 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati per quel che concerne il monitoraggio sistematico dell'area accessibile al pubblico in gran misura.

Articolo 6

I dati filmati si filmano e conservano al massimo trenta giorni dal giorno in cui sono stati ripresi, dopo di che vengono cancellati permanentemente, salvo nei casi che una legge o un'altra norma legislativa positiva stabilisca un termine più lungo per la conservazione, oppure nei casi in cui questi costituiscano una prova in un procedimento giudiziario, amministrativo, arbitrario o altro procedimento dello stesso valore.

Nel caso di un'esigenza giustificata, e al fine di presentare delle prove, si può in ogni singolo caso decidere di conservare i dati per un periodo più lungo di quello indicato al comma precedente di questo articolo.

I filmati con i quali si prova la violazione dello scopo della sorveglianza saranno conservati un anno dal giorno d'inizio della loro conservazione fino a quando sussisterà la necessità della loro conservazione.

Articolo 7

Il titolare del trattamento è tenuto a indicare che l'edificio, rispettivamente che un singolo vano e la superficie esterna dell'edificio sono videosorvegliati.

L'avviso con l'indicazione dev'essere esibito in un luogo pubblico, visibile al più tardi al momento dell'entrata nel perimetro dell'area filmata, ossia all'entrata nello spazio videosorvegliato.

L'avviso di cui al comma precedente del presente articolo del Regolamento deve comprendere tutte le informazioni rilevanti, conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del Regolamento e un'immagine semplice e comprensibile con un testo nel quale si forniscono agli interessati le seguenti informazioni:

- a) che l'area è videosorvegliata,
- b) i dati sul titolare del trattamento,
- c) i dati di contatto attraverso i quali l'interessato può realizzare i propri diritti.

I dati sulle persone raccolti con il sistema di protezione tecnica fuori dal loro scopo previsto per legge, non devono essere usati.

Possono prendere visione dei filmati (avere accesso ai dati personali raccolti dalla videosorveglianza) solo le persone responsabili del Titolare del trattamento e le persone da lui specialmente nominate che non devono usare i filmati in un modo diverso da quello stabilito all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 8

Il Titolare del trattamento deve instaurare un sistema automatizzato di registrazione per evidenziare l'accesso ai filmati della videosorveglianza che comprenderà:

- il tempo e il luogo dell'accesso,
- l'indicazione delle persone che hanno effettuato l'accesso ai dati raccolti tramite la videosorveglianza.

Articolo 9

Il sistema di videosorveglianza dev'essere protetto dall'accesso di persone non autorizzate.

Hanno accesso ai dati di cui al comma 1 del presente articolo gli organi statali competenti nell'ambito dell'espletamento delle mansioni stabilite dalla legge.

Articolo 10

Il trattamento dei dati personali dei dipendenti tramite il sistema di videosorveglianza si può svolgere solo per le finalità e alle condizioni stabilite da una delibera speciale del Titolare del trattamento, preoccupandosi che siano state soddisfatte anche le condizioni stabilite dalle norme che disciplinano la protezione sul lavoro e che i dipendenti siano stati informati singolarmente e in anticipo su una tale misura e se il datore di lavoro ha informato i dipendenti prima di emanare la decisione sulla collocazione del sistema di videosorveglianza.

Articolo 11

Il Titolare del trattamento può monitorare le superfici pubbliche tramite la videosorveglianza solo se ciò è indispensabile per eseguire i lavori e i compiti degli organi dei poteri pubblici o per proteggere la vita e la salute delle persone e dei beni.

Le disposizioni del comma precedente di questo articolo non escludono l'applicazione dell'art. 35 del Regolamento che riguarda un monitoraggio sistematico esteso dell'area pubblica accessibile.

Articolo 12

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno dopo la sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 022-04/18-01/02
N.PROT.: 2163/1-01/8-18-02
Pola, 23 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

Ai sensi delle disposizioni della Legge sulla tutela dei dati personali (GU 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) (in seguito: Legge) e del Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito: Regolamento), dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn.10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana, quale titolare del trattamento per la REGIONE ISTRIANA emana il giorno 23 maggio 2018 il

REGOLAMENTO sull'uso del sistema GPS

Articolo 1

Ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento l'uso del sistema GPS, si riferisce alla raccolta e all'ulteriore trattamento dei dati personali che comprende il monitoraggio dei movimenti dei dipendenti che conducono i veicoli a motore creando delle evidenze registrate che costituiscono o che sono destinate a costituire una parte del sistema di archiviazione.

Articolo 2

Il presente Regolamento sull'uso del sistema di videosorveglianza disciplina e definisce:

- a) lo scopo e la mole di dati che si raccolgono,
- b) l'uso dei dati raccolti con il sistema GPS e
- c) il modo e il periodo di conservarli.

Al momento della raccolta, della sistemazione, della conservazione e dell'uso dei dati raccolti con il sistema GPS il Titolare del trattamento è tenuto a tutelarli conformemente al Regolamento UE, alla Legge e alle altre norme subordinate dalla legge.

Articolo 3

Il sistema GPS si svolge esclusivamente con l'obiettivo di tutelare:

- a) la sicurezza delle persone che si trovano nei veicoli aziendali (controllo della guida del veicolo),
- b) il patrimonio e
- c) una migliore organizzazione del lavoro,

ridurre il rischio di esposizione del dipendente e per aumentare la protezione e la sicurezza, come pure i beni dai furti con scasso, da furti, danneggiamenti, distruzioni e sim. e per migliorare l'organizzazione del lavoro come un uso efficace ed economico del veicolo.

Il Titolare del trattamento può usare i dati ottenuti dall'uso del sistema GPS solo per gli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo.

Il sistema GPS (trattamento dei dati tramite il sistema GPS) non dev'essere contrario o prevalere sugli interessi degli interessati.

I dati che vengono registrati ed evidenziati nel sistema GPS possono essere usati esclusivamente per quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

I dati rilevati si realizzano e conservano al massimo trenta giorni dal giorno in cui sono stati ripresi, dopo di che vengono cancellati permanentemente, salvo nei casi che una legge o un'altra norma legislativa positiva stabilisca un termine più lungo per la conservazione, oppure se costituiscono una prova in un procedimento giudiziario, amministrativo, arbitrario o altro procedimento dello stesso valore.

Nel caso di un'esigenza giustificata, e al fine di presentare delle prove, si può in ogni singolo caso decidere di conservare i dati per un periodo più lungo di quello indicato al comma precedente di questo articolo.

I filmati con i quali si prova la violazione dello scopo saranno conservati un anno dal giorno d'inizio della loro conservazione fino a quando sussisterà la necessità della loro conservazione.

Articolo 5

Il Titolare del trattamento ha obbligo di:

- stabilire con una delibera l'elenco dei veicoli nei quali è installato il sistema GPS
- indicare sul veicolo che questo è fornito di sistema GPS.

L'indicazione con l'avviso dev'essere collocata sul veicolo in un luogo visibile.

L'avviso di cui al comma precedente del presente articolo del Regolamento deve comprendere tutte le informazioni rilevanti, conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del Regolamento e un'immagine semplice e comprensibile con un testo nel quale si forniscono agli interessati le seguenti informazioni:

- a) che il veicolo è fornito del sistema GPS,
- b) i dati sul titolare del trattamento,
- c) i dati di contatto attraverso i quali l'interessato può realizzare i propri diritti.

I dati sulle persone raccolti con il sistema di protezione tecnica fuori dal loro scopo previsto per legge, non devono essere usati.

Possono prendere visione dei filmati (avere accesso ai dati personali raccolti dal sistema GPS) solo le persone responsabili del Titolare del trattamento e le persone da lui specialmente nominate che non devono usare i filmati in un modo diverso da quello stabilito all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 6

La registrazione del sistema GPS dev'essere protetta dall'accesso di persone non autorizzate.

Il Titolare del trattamento è tenuto a instaurare un sistema automatico di registrazione per registrare l'accesso ai rilevamenti del sistema GPS che comprenderà il tempo e il luogo d'accesso, come pure l'indicazione delle persone che hanno eseguito l'accesso ai dati raccolti tramite il sistema GPS.

Hanno accesso ai dati di cui al comma 1 del presente articolo gli organi statali competenti nell'ambito dell'espletamento delle mansioni stabilite dalla legge.

Articolo 7

Il Titolare del trattamento può avere il sistema GPS solo nei veicoli di sua proprietà e/o che ha in uso e/o noleggiati, e il dipendente al momento del ritiro del veicolo dev'essere a conoscenza del fatto che il veicolo è fornito di sistema GPS.

Articolo 8

Per le questioni che non sono indicate nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del giorno 27 aprile 2016 sulla tutela del singolo per quel che concerne il trattamento dei dati personali e sul libero movimento di tali dati, della Legge sulla protezione dei dati personali (GU 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), della Legge sull'attuazione del regolamento

generale sulla tutela dei dati („Gazzetta ufficiale“, n. 42/2018) e le altre norme positive di legge della RC che disciplinano l'attuazione del Regolamento o si riferiscono ai dati personali che sono in vigore.

Articolo 9

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno dopo la sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 022-04/18-01/03
N.PROT.: 2163/1-01/8-18-02
Pola, 23 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

stabilite dalla legge, dalla delibera d'istituzione e dallo statuto dell'ente.

- 4 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 013-02/18-01/17
N.PROT: 2163/1-01/8-18-2
Pola, 25 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

30

29

Ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 e 2/18) e dell'art. 7 della Delibera d'istituzione dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 9/18) il Presidente della Regione Istriana emana in data 25 maggio 2018 il

PROVVEDIMENTO

di nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei"

- Si nominano i membri del Consiglio d'amministrazione dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" come segue:
 - dr. sc. Boris Sabatti, presidente
 - Duško Kišber, membro
 - dr. sc. Ezio Pinzan, membro,
 - Nikolina Paljuh, membro.

- Il mandato del membro del Consiglio d'amministrazione di cui al punto 1 del presente Provvedimento dura quattro (4) anni.

- Un membro del Consiglio d'amministrazione sarà nominato dai dipendenti dell'ente, conformemente alle disposizioni della Legge sul lavoro, dopo che saranno state adempiute le condizioni giuridiche prescritte.

Fino alla nomina del membro del Consiglio d'amministrazione da parte dei dipendenti dell'ente, i membri del Consiglio d'amministrazione di cui al punto 1 del presente Provvedimento hanno la facoltà di decidere validamente sulle questioni di loro competenza,

Ai sensi dell'art. 15 della Legge sulle istituzioni („Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 e 2/18) e dell'art. 22 comma 2 della Delibera d'istituzione dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 9/18) il Presidente della Regione Istriana emana in data 25 maggio 2018 il

PROVVEDIMENTO

di nomina della direttrice provvisoria dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei"

- Viene nominata direttrice provvisoria dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" Ivana Dragišić, mag. nov., univ. spec. oec., di Pola (*i dati personali si trovano nell'originale*).
- La direttrice provvisoria di cui al punto 1 del presente Provvedimento svolgerà il suo incarico fino alla nomina del direttore dell'ente, in base a un concorso pubblico bandito e svolto dal Consiglio d'amministrazione secondo la modalità stabilita dalla legge e dallo Statuto dell'ente.
- La direttrice provvisoria è tenuta a svolgere tutti i preparativi per l'inizio dell'attività dell'Ente e in particolare procurare i permessi necessari per iniziare a lavorare e presentare la richiesta per l'iscrizione nel Registro giudiziario delle istituzioni.
- Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 013-02/18-01/18
N.PROT: 2163/1-01/8-18-2
Pola, 25 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA

REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

31

Ai sensi degli articoli 256 e 283 della Legge sulle società commerciali („Gazzetta ufficiale“, nn. 152/11- testo emendato, 111/12, 68/13 e 110/15), e dell'art.43 comma 1 punto 6 e comma 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“, n. 33/01, 60/01 - interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, 137/15 e 123/17), dell'art. 65 comma 1 punto 6 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana ha emanato il giorno 28 maggio 2018 la

DELIBERA

sulla proposta di revoca e nomina del membro del Comitato di vigilanza della società commerciale Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. (Mercato regionale all'ingrosso Fiume-Mattuglie S.p.A.)

Articolo 1

Si propone all'Assemblea della Società commerciale Regionalna veletržnica Rijeka- Matulji d.d. (Mercato regionale all'ingrosso Fiume-Mattuglie S.p.A.) di emanare la delibera sulla revoca del membro del Comitato di vigilanza SENAD FLEGO di Buzet (Pinguente), (*i dati personali si trovano nell'originale*), che si è dimesso dall'incarico per motivi personali.

Articolo 2

Si propone all'Assemblea della Società commerciale Regionalna veletržnica Rijeka- Matulji d.d. (Mercato regionale all'ingrosso Fiume-Mattuglie S.p.A.) di nominare quale membro del Comitato di vigilanza della stessa K LAPČIĆ LUKA, Nedeščina (*i dati personali si trovano nell'originale*).

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul primo numero del „Bollettino ufficiale della Regione Istriana" successivo alla sua emanazione.

CLASSE: 013-02/18-01/20
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
Pola, 28 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

32

Ai sensi della Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla tutela dei dati (GU 42/2018), dell'articolo 65 comma 1 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana ha emanato il giorno lunedì 28 maggio 2018 la

DELIBERA di destituzione del funzionario per la tutela dei dati personali

Articolo 1

Gracijela Milotić, viene destituita dall'incarico di funzionario per la protezione dei dati personali, su richiesta propria.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata nel primo numero del "Bollettino ufficiale della Regione Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della presente Delibera.

CLASSE: 013-02/18-01/19
N.PROT: 2163/1-01/8-18-02
Pola, 28 maggio 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego

33

Ai sensi dell'art. 10 della Legge sui funzionari e impiegati nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", n. 86/08, 61/11 e 4/18), e dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana ha emanato il giorno lunedì 4 giugno 2018 le

PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione istriana per il 2018

I

Nel Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 2018, Classe: 100-01/17-01/01; N.Prot.: 2163/1-01/02-17-17 del 22 gennaio 2018 si stabilisce l'assunzione in servizio dei funzionari e dipendenti negli organi amministrativi della Regione Istriana nel corso del 2018 e per questo motivo viene in parte modificato e integrato il punto VI.2 e 3 come segue:

N. ord.	Denominaz. dell'organo amministrativo	Grado di completamento dei posti di lavoro il 31/12/2017		Numero necessario di funzionari e impiegati a tempo determinato nel 2018		Numero necessario di funzionari a tempo indeterminato nel 2018
		Funzionari	Impiegati	Assunzione ai lavori di attuazione dei progetti internazionali, assunzione per l'aumento della mole di lavoro o sostituzioni	Assunzione regolare (praticanti)	
2	Assessorato decentramento, autogoverno locale e territoriale (regionale), assetto territoriale ed edilizia	44	1	0	0	6
3	Assessorato bilancio e finanze,	22	0	0	0	2
TOTALE		160	9	9		13

II

Nella parte rimanente il Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 2018 rimane invariato.

III

Prima di bandire il concorso o l'annuncio per i singoli posti di lavoro gli assessori sono tenuti a richiedere un ulteriore consenso al Presidente della Regione Istriana.

Gli organi amministrativi della Regione Istriana per i quali si pianifica l'assunzione in servizio, completeranno i posti di lavoro secondo le presenti modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 2018, conformemente al Regolamento sull'ordine interno.

Il completamento dei posti di lavoro si svolgerà conformemente ai mezzi finanziari assicurati per gli stipendi dei dipendenti.

IV

Le Prime modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 2018 entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana.“

CLASSE: 100-01/18-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-18-21
Pola, 4 giugno 2018

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
mr. sc. f-to Valter Flego